

# Giustizia è fatta

**Grazie al contributo del presidente Assoarmieri, Antonio Bana, si è giunti finalmente all'archiviazione per le grottesche ipotesi di reato contestate quattro anni fa al noto armiere Ermes Besseghini**

Il presidente dell'Assoarmieri, Antonio Bana, è riuscito a porre la parola fine all'odissea dell'armiere Ermes Besseghini di Grosio (So) al quale, nel 2011, fu contestato il reato di alterazione di arma per aver applicato i freni di bocca su alcune carabine da caccia. Una sentenza che è anche una piena riabilitazione per l'armiere, ingiustamente passato attraverso un vero calvario durato quattro anni. L'accusa sosteneva che l'applicazione del freno di bocca fosse proibita, argomentando che "la filettatura, sebbene effettuata per l'inserimento di un freno di bocca, avrebbe potuto essere idonea per l'applicazione di un silenziatore, con ciò consentendone un uso più insidioso e agevole" e che "Le armi sequestrate, inoltre, dopo la modifica, non risultavano iscritte nel Catalogo nazionale delle armi e l'iscrizione costituiva all'epoca accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo". La difesa, rappresentata dal presidente Assoarmieri con Antonio Sala della Cuna per la parte amministrativa, ha portato argomentazioni giudicate dal pm "accurate e serie", confortate da una perizia dei carabinieri del Ris di Parma, i quali hanno confermato l'irrelevanza giuridica della modifica apportata alle carabine. Determinante per la decisione è stata la constatazione da parte del pm che "sebbene sulla base della consolidata giurisprudenza della suprema corte la modifica di un'arma che non si limiti alla mera modifica estetica, ma

Ermes Besseghini, noto armiere di Grosio (So) ha visto concludersi felicemente la vicenda giudiziaria che lo ha ingiustamente vessato per quattro anni.



che integri in ogni modo una modifica funzionale sia da ritenersi reato ex art. 3 l. 110/75, in questo caso le modifiche sono state effettuate da un soggetto che aveva le autorizzazioni da armiere. Inoltre deve evidenziarsi che si sia in presenza di pronunce contrastanti da parte di autorità amministrative e giurisdizionali, infatti i Ris dei carabinieri e il Tar (che annullò la sospensione della licenza all'armiere, ndr) da un lato sostenevano la non configurabilità del reato di arma modificata e/o clandestina per l'inserimento del freno di bocca, invece il consulente del pm, che era comunque il direttore del Banco nazionale di prova (Antonio Girlando, ndr) e il ministero dell'Interno nonché la Cassazione propendevano per la configurabilità dei reati. La stessa corte, nel pronunciarsi sul ricorso del Besseghini con sentenza 25237/12 ha sottolineato l'estrema complessità della vicenda, laddove ha affermato che per confermare le prospettazioni difensive siano stati necessari accurati accertamenti balistici da parte dei Ris". Per questo motivo, lo stesso Pm ha chiesto l'archiviazione al Gip, che l'ha accolta, nella considerazione che "una situazione tale per cui vi sono pronunce di organi amministrativi e di organi giurisdizionali che sembrano divergere relativamente alla configurabilità della predisposizione dell'arma per l'inserimento del freno di bocca non può che ingenerare una confusione tale nell'indagato da far ritenere che egli possa essere caduto in una ignoranza incolpevole della norma penale. Infatti qui non siamo in presenza del cacciatore di frodo che modifica un'arma per andare a caccia in modo illecito, qui siamo in presenza di un commerciante di armi, conosciuto anche a livello internazionale, che ha ritenuto, forse errando, di poter effettuare modifiche a un'arma senza incorrere nella violazione di legge. In questo caso, mercé la citata discrasia e contraddittorietà delle asserzioni di autorità amministrative e giudiziarie in relazione al caso specifico, può ritenersi che sia integrata quella ignoranza "incolpevole" delineata dalla sentenza 364/1988 della corte costituzionale che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'articolo 5 cp". Stesso destino per i coimputati: "per coloro che hanno collaborato con l'indagato nella modifica delle armi in quanto suoi dipendenti, nonché per coloro che hanno acquistato le armi dall'indagato, deve parimenti ritenersi insussistente il reato per mancanza dell'elemento soggettivo. Infatti appare evidente che i collaboratori fruiscono della stessa scriminante di cui sopra, mentre per quanto riguarda gli acquirenti essi non hanno acquistato un'arma da un venditore clandestino, ma si sono recati in un negozio di chiara fama e dunque ben potevano ritenere che le armi acquistate fossero conformi alla legge". La sentenza è di particolare importanza perché per la prima volta si ammette che la normativa sulle armi è talmente farraginoso da risultare impossibile da applicare per il normale (e onesto) cittadino.